



TEORIA E STORIA DEL DIRITTO PRIVATO

RIVISTA INTERNAZIONALE ONLINE - PEER REVIEWED JOURNAL
ISSN: 2036-2528

Michele Pedone

**Intorno ad alcune voci di lessicografia
giuridica romea**

Numero XIII Anno 2020
www.teoriaestoriadeldirittoprivato.com

Proprietario e Direttore responsabile
Laura Solidoro

Comitato Scientifico

A. Amendola (Univ. Salerno), E. Autorino (Univ. Salerno), C. Corbo (Univ. Napoli Federico II), J.P. Coriat (Univ. Paris II), J.J. de Los Mozos (Univ. Valladolid), L. Garofalo (Univ. Padova), P. Giunti (Univ. Firenze), L. Loschiavo (Univ. Teramo), A. Petrucci (Univ. Pisa), P. Pichonnaz (Univ. Fribourg), J.M. Rainer (Univ. Salzburg), S. Randazzo (Univ. LUM Bari), L. Solidoro (Univ. Salerno), J.F. Stagl (Univ. de Chile), E. Stolfi (Univ. Siena), V. Zambrano (Univ. Salerno).

Comitato Editoriale

A. Bottiglieri (Univ. Salerno), M. d'Orta (Univ. Salerno), F. Fasolino (Univ. Salerno), L. Gutiérrez Massón (Univ. Complutense de Madrid), L. Monaco (Univ. Campania L. Vanvitelli), M. Scognamiglio (Univ. Salerno), A. Trisciunglio (Univ. Torino)

Redazione

P. Capone (Univ. Napoli Federico II), S. Cherti (Univ. Cassino), C. De Cristofaro (Univ. Salerno), N. Donadio (Univ. Milano), P. Pasquino (Univ. Salerno)

Segreteria di Redazione

C. Cascone, G. Durante, S. Papillo

Sede della Redazione della rivista:

Prof. Laura Solidoro
Via R. Morghen, 181
80129 Napoli, Italia
Tel. +39 333 4846311

Con il patrocinio di:



Ordine degli Avvocati di Salerno



Dipartimento di Scienze Giuridiche
(Scuola di Giurisprudenza)
Università degli Studi di Salerno

Aut. Tr. Napoli n. 78 del 03.10.2007

Provider

Aruba S.p.A.

Piazza Garibaldi, 8

52010 Soci AR

Inscr. Cam. Comm. N° 04552920482 – P.I. 01573850616 – C.F. 04552920482

Intorno ad alcune voci di lessicografia giuridica romea*

1. Introduzione

Nella sua ricostruzione dell'*a. recepticia* all'interno dell'editto perpetuo, Otto Lenel menziona accanto ai più noti testi giuridici di età giustiniana – una costituzione raccolta nel *Codex*¹, un passo delle *Institutiones* imperiali² e il corrispettivo luogo della Parafrasi di Teofilo³ – anche alcune fonti di tipo lessicografico: si tratta delle voci *ῥεκεπτικία*⁴ e *ῥεκεπταόρες* (*ῥεκεπτόρες legendum*)⁵ delle *Veteres glossae iuris* di Labbé. Il primo di questi due testi si ritrova, poi, riportato (con alcuni errori: v. *infra*, § 2) nel saggio dedicato al *receptum argentarii* da Adolfo Rossello⁶.

* Alla memoria di Ludwig Burgmann (1948-2019), che allo studio di questi temi ha dedicato gran parte della sua vita. La ricerca che ha portato a questi risultati è stata realizzata nel contesto dei progetti PaRoS (*Palingenesie der römischen Senatbeschlüsse*), Westfälische Wilhelms-Universität di Münster, diretto da Pierangelo Buongiorno e finanziato dalla *Alexander von Humboldt Stiftung*, ed ERC-PLATINUM (*Papyri and Latin Texts: INsights and Updated Methodologies. Towards a philological, literary, and historical approach to Latin papyri*), Università degli Studi di Napoli 'Federico II', PI Maria Chiara Scappaticcio, finanziato dallo *European Research Council* (ERC) all'interno del Programma di Ricerca e Innovazione Horizon2020 (*Grant agreement n° 636983*).

¹ C. 4.18.2 (Imp. Iustinian. Iuliano PP. – 531 d.C.).

² I. 4.6.8.

³ Theoph. *Par.* 4.6.8.

⁴ O. LENEL, *Beiträge zur Kunde des Edicts und der Edictcommentare*, in *ZSS*, 2, 1881, 62 nt. 132; ID., *Das edictum perpetuum. Ein Versuch seiner Wiederherstellung*³, Leipzig, 1927, 132 nt. 7.

⁵ O. LENEL, *Beiträge* cit., 66. V. *infra*, § 2.

⁶ A. ROSSELLO, 'Receptum Argentarium', in *AG*, 45, 1890, 9. Le *glossae* sono citate indirettamente (tramite Lenel) anche da J. PARTSCH, *Der ediktale Garantievertrag durch Receptum*, in *ZSS*, 29, 1908, 414 nt. 3.

In tempi decisamente più recenti, il riferimento alle voci $\rho\epsilon\kappa\epsilon\pi\tau\iota\kappa\alpha$ e $\rho\epsilon\kappa\epsilon\pi\{\alpha\tau\}\acute{o}\rho\epsilon\varsigma$ del lessico di Labbé trova spazio anche nella fondamentale opera di Jean Andreau sull'attività finanziaria in Roma⁷.

È significativo notare che in tutte le ricerche appena citate il richiamo alle cd. *glossae* si arresta al grado di mera citazione, senza essere accompagnato né da osservazioni inerenti alla fonte, né da un'esegesi contenutistica. In sostanza, il rinvio ha la funzione limitata di registrare l'esistenza di alcuni testi attinenti al *receptum argentarii*, giustapponendo questi ultimi alle fonti giuridiche del VI secolo, ma al contempo rinunciando ad approfondirne il significato e a trarne informazioni ai fini della ricostruzione storica. Si tratta di un atteggiamento piuttosto singolare, tanto più ove si tenga conto dell'estrema lacunosità del quadro euristico di cui lo studioso moderno dispone in tema di *a. recepticia*⁸.

Allo stato dell'arte, pertanto, queste voci lessicografiche costituiscono un territorio formalmente noto alla romanistica, ma sostanzialmente inesplorato. Nel corso di questo studio si tenterà di fornire un quadro più dettagliato in merito, cercando di tracciare le coordinate critiche fondamentali (datazione, origine e tradizione dei testi) e di offrire una valutazione sul possibile contributo che questo tipo di materiale può apportare sul piano storiografico.

2. *Le Veteres glossae di Labbé*

Si riportano di séguito⁹ le due voci citate dagli studi passati in rassegna sopra, accompagnate da una proposta di traduzione italiana delle definizioni proposte nel lessico:

$\rho\epsilon\kappa\epsilon\pi\tau\acute{o}\rho\epsilon\varsigma$: ἔξπρομισσόρες· ἀνάδοχος· ἔγγυητής

⁷ J. ANDREAU, *La vie financière dans le monde romain: Les métiers de manieurs d'argent (IV^e siècle av. J.-C. – III^e siècle ap. J.-C.)*, Roma, 1987, 598 nt. 279.

⁸ Una sintesi sul punto in M. PEDONE, 'Quod argentarius solvi recepit' ('sed numquam scripsit?'). *Alla ricerca delle testimonianze epigrafiche di 'receptum argentarii'*, in *MEP*, 2017, 22, 27-31.

⁹ Per i dettagli d'edizione relativi ai testi v. *infra* nel paragrafo.

ῥεκεπτικία : ἀναληπτική· ἀναδεκτική. Ἐπὶ τραπεζίτου ἀντιφωνήσαντος καὶ ἀναδεξαμένου ἀλλοτρίαν ἐνοχλήν. Ἐπὶ δὲ προικὸς εἴρηται διὰ τὸ συμφωνεῖσθαι τὴν ἀνάδοσιν καὶ ἀνάληψιν αὐτῆς. Ἰστέον δὲ ὅτι τὸ μὲν περὶ τραπεζίτου ἀναίρει ἢ διάταξις· τὸ δὲ περὶ τῆς προικὸς ἐστὶν ἐν βιβλ. τῶν βασιλικ. μζ'

(ῥεκεπτόρες : espromissori; accollante; garante

ῥεκεπτικία : che si restituisce; che si accolla. Nel caso di un banchiere impegnatosi con *antiphonesis* e accollatosi un debito altrui. Nel caso della dote, invece, è così chiamata perché si sono convenuti la restituzione e il riacquisto della medesima. Si veda ciò che in merito al banchiere prescrive la costituzione imperiale; ciò che riguarda la dote, invece, è nel libro 47 dei Basilici.)

Lenel, Rossello, Partsch e Andreau, nel richiamare questi testi, non fanno riferimento in modo diretto a una specifica opera antica. Al contrario, essi rinviano alla tradizione risalente a Charles Labbé. Il letterato francese (1582-1657), noto per il suo impegno intellettuale in ambito lessicografico¹⁰ e attivo nel contesto culturale dell'umanesimo giuridico, pubblicò nel 1606 a Parigi, per i tipi di Adrien Beys, un volume intitolato *Veteres glossae verborum iuris quae passim in Basilicis reperiuntur*.

Illustrando il contenuto dell'opera, egli scrisse nella prefazione di aver raccolto delle glosse che *maximo studiosorum damno in Bibliothecarum pulvere sepultae iacuerunt; sepultae, inquam, integrae fuerunt; particulas enim aliquas eruerunt amplissimi doctissimique viri, Alciatus, Cujacius, Brissonius, Pitboei, Fornerius: nunc vero omnes, quas nancisci potui, a me collectae et in unum corpus redactae ac emaculatae prodeunt* etc. Stando al titolo e alla prefazione delle *Veteres glossae*, Labbé avrebbe raccolto in un'unica edizione una serie di

¹⁰ Si vedano in particolare le sue edizioni dei lessici dello Ps. Cirillo e dello Ps. Filosseno (*Cyrrilli, Philoxeni, aliorumque veterum Glossaria latino-graeca, et graeco-latina, a Carolo Labbaeo collecta, et in duplicem alphabeticum ordinem redacta*, Lutetiae Parisorum, 1679), pubblicate postume da Du Cange per i tipi di Louis Billaine. Per un quadro generale sulla figura di Labbé all'interno della lessicografia v. A.C. DIONISOTTI, *From Stephanus to Du Cange: Glossary Stories*, in *RHT*, 1984-1985, 14-15, 330 ss.

‘antiche glosse di termini giuridici, che si ritrovano sparse nei Basilici’, attingendo a materiale di provenienza composita: alcune glosse sarebbero state direttamente trascritte a partire da alcuni manoscritti (non meglio identificati), mentre altre sarebbero già state scoperte da altri insigni studiosi attivi nel contesto dell’umanesimo giuridico.

La complessa storia editoriale delle *Veteres glossae*, però, non terminò nel 1606. Il lessicografo, infatti, trasmise a Giuseppe Giusto Scaligero una copia dell’opera, che la rinviò al mittente l’anno seguente con una serie di correzioni e integrazioni marginali manoscritte. Tale esemplare sarebbe poi stato arricchito di ulteriori annotazioni da parte dello stesso Labbé, il quale avrebbe successivamente proceduto a riportare su un secondo codice le aggiunte proprie e di Scaligero. Le glosse vergate in questo secondo codice sarebbero state ricopiate manualmente su un terzo esemplare delle *Veteres glossae*¹¹ circolante nei Paesi Bassi e ivi ulteriormente rimaneggiato dai relativi proprietari; a partire da tale antigrafo neerlandese avrebbe visto la luce la seconda edizione delle *Veteres glossae*, curata da Schulting, pubblicata nel terzo tomo del *Thesaurus Iuris Romani*¹² e ripubblicata nel 1825 nell’edizione londinese del *Thesaurus Graecae Linguae*¹³.

Malgrado la sua maggior diffusione rispetto alla *princeps* del 1606, l’edizione schultingiana risulta spesso piuttosto mendace, con numerosi refusi nel testo¹⁴ dovuti alla maldestra ricopiatura delle note manoscritte.

¹¹ V. sul punto H. HAUPT, *Ueber die Noten des Joseph Scaliger zu dem ‘Glossarium nomicum’ des Labbaeus*, in *RhM* 34 (1879), pp. 506-508.

¹² *Thesaurus Iuris Romani*¹, Lugduni Batavorum, 1727, 3; *Thesaurus Iuris Romani*², Trajecti, 1733, 3.

¹³ *Thesaurus Graecae Linguae ab H. STEPHANO, ‘constructus’, VIII, Londinii, 1825, 411-488.*

¹⁴ Le proposte di emendazione di Schulting sono riportate pressoché esclusivamente nell’apparato critico ai piedi del testo. Ciò appare coerente con l’atteggiamento dichiarato nella prefazione alla seconda edizione delle *Glossae* (*Thesaurus Iuris Romani* 1, cit., 1703-1704): *Ceterum in hisce Glossis ab editione Labbaei rarissime est recessum, etiamsi innumeris in locis satis videretur esse manifestum, quid posset absque periculo recipi: idque ipsius Labbaei aliorumque, qui Glossaria publicarunt, exemplo, ut hac ratione, si peccandum esset, in partem id fieret tutiorem. Eo vero ab ejusmodi correctionibus in ipso contextu mihi abstinendum fuit magis, quod non paucae sese offerrent hallucinationes, quae an librariis, an ipsis Auctoribus inputandae venirent, dijudicare non esset in proclivi: nec tamen illud hic tantopere quaeratur, quid*

Il testo delle voci lessicografiche riproposte sopra, pertanto, si basa sull'esemplare originale annotato direttamente da Labbé e Scaligero, rinvenuto ed edito da Bywater¹⁵. In particolare, si deve rilevare che le vv. ῥεκεπτια e ῥεκεπτωρες non erano presenti nelle *Veteres glossae* del 1606¹⁶; entrambe furono pubblicate (con errori¹⁷) da Schulting sulla base degli appunti che Labbé vergò di suo pugno dopo il 1607.

Un'ulteriore imprecisione, presente sia nella prima edizione di Labbé che in quella di Schulting, riguarda un altro lemma, che Scaligero corresse in calce all'esemplare su cui operò¹⁸:

ῥεκε{όν} <ἐπ>τωρ : ἀνάδοχος

(ῥεκέπτωρ : accollante)

Guardando ai termini illustrati, si nota *ictu oculi* che si tratta di vocaboli latini trascritti in caratteri greci, secondo una caratteristica che è tipica non solo di questo tipo di lessicografia, ma in generale della cultura giuridica tardoantica e altomedievale in Oriente¹⁹.

rectum sit, quod plerumque definire non magni est laboris, quam quid ipsorum fuerit compilatorum. Le numerose corruzioni testuali diedero àdito alla pubblicazione di un'opera contenente varie proposte di emendazione: v. M. RÖVER, *Specimen observationum et emendationum ad glossas veteres verborum iuris*, in *Fragmentum veteris jurisconsulti de juris speciebus et de manumissionibus quod servavit Dositheus Magister in exercitationibus Graeco-Latinis nondum editis*, Lugduni Batavorum, 1789, 83-147.

¹⁵ I. BYWATER, *Scaliger's und Labbé's handschriftliche Noten zu den Veteres glossae 'verborum iuris'*, in *RhM*, 42, 1887, 62-80.

¹⁶ Più correttamente, la v. ῥεκεπτια era stata in parte riportata sotto un lemma sbagliato: v. *infra*, § 5.

¹⁷ In un caso l'errore è nella trascrizione del lemma (ῥεκεπτατορες pro ῥεκεπτωρες), nell'altro si trova nel *paratitlon* alla fine dell'*interpretamentum* (βασιλικ. ημ. ζ' pro βασιλικ. μζ'): v. I. BYWATER, *Scaliger's*, cit., 77.

¹⁸ I. BYWATER, *Scaliger's*, cit., 77.

¹⁹ A. DAIN, *La transcription des mots latins en grec dans les Gloses nomiques*, in *REL*, 8, 1930, 92-113; N. VAN DER WAL, *Die Schreibweise der dem lateinischen entlebnten Fachworte in der frühbyzantinischen Juristensprache*, in *Scriptorium*, 37, 1983, 29-34; L. BURGMANN, Λέξεις

Le definizioni proposte per ῥεκεπτόρες e ῥεκέπτωρ si ricollegano al mondo delle garanzie personali del credito: ἐξπρομισσόρες costituisce anch'essa una traslitterazione di *expromissores*, e dunque un riferimento chiaro alle stipulazioni di garanzia di diritto romano²⁰; ἀναδοχή ed ἐγγύη rappresentano, invece, termini del linguaggio legale greco²¹, ma si riferiscono anch'essi a forme di malleveria. Pertanto, benché la sola v. ῥεκεπτικία menzioni espressamente ἰτραπεζίται, è evidente che in tutte e tre le voci il termine *recipio* sia stato inteso con il significato di 'farsi garante per un altro', richiamando unicamente il *receptum* degli *argentarii* (piuttosto che quello di *arbitri, nautae, cauponae* e *stabularii*).

Al lemma ῥεκεπτικία, invece, corrispondono due spiegazioni differenti, intrecciate ma distinte:

- Una (ἀναληπτική e ἐπὶ δὲ προικὸς εἴρηται διὰ τὸ συμφωνεῖσθαι τὴν ἀνάδοσιν καὶ ἀνάληψιν αὐτῆς) riguarda la *dos recepticia*, e rinvia con un *paratitlon* incompleto a B. 47.3.31.2²². È il caso di notare che a questo tipo di dote si riferiscono almeno altre due voci geminate: la prima, lemma ῥεκεπιτζια²³, si trovava già nell'*editio princeps*; la seconda, invece, fu annotata a mano dopo il 1606 da

ῥωμαῖοι, in *Lexicographica Byzantina. Beiträge zum Symposium zur Byzantinischen Lexikographie*, a cura di W. Hörandner e E. Trapp, Wien, 1991, 67 ss.

²⁰ Il termine *expromissor* compare più volte nelle fonti giustinianee: Ulp. 11 *ad ed.* D. 4.3.7.8; Ulp. 26 *ad ed.* D. 12.4.4; Ulp. 28 *ad ed.* D. 13.7.10; Ulp. 29 *ad ed.* D. 16.1.8.8; Gai. 9 *ad ed. prov.* D. 16.1.13 pr.; Gai. 28 *ad ed. prov.* D. 18.1.53; Paul. 2 *ad leg. Iul. et Pap.* D. 38.1.37.8; Ulp. 58 *ad ed.* D. 42.1.4.3; Paul. *ad ed.* D. 50.17.110.1; I. 2.1.41.

²¹ Sull'ἐγγύη nel diritto greco v. J. PARTSCH, *Der ediktale Garantievertrag*, cit., 417 ss.; ID., *Griechisches Bürgschaftsrecht*, Leipzig – Berlin, 1909, 23 ss.; E. CANTARELLA, *La fideiussione reciproca*, Milano, 1965, 45 ss. Per quanto riguarda il termine ἀναδοχή, esso risulta attestato con riferimento alle garanzie personali in alcuni documenti della prassi (e.g. *P.Flor.* III 280, l. 10; *P.Oxy.* I 136, ll. 8, 35 e 46), e nei lessici di Esichio d'Alessandria (Hsch. *s.v.* ἐγγύη : αἱ ἀναδοχαί) e Suda (Suid. *s.v.* Ἐγγύη : ἡ περὶ τινος ἀναδοχή); v. inoltre L. BEAUCHET, *Histoire du droit privé de la république Athénienne*, Paris, 1897, IV, 461. Una possibile derivazione del *receptum argentarii* dall'ἐγγύη/ἀναδοχή fu sostenuta da J. PARTSCH, *Der ediktale Garantievertrag*, cit., 420 ss.; e da P. COLLINET, *Études historiques sur le droit de Justinien*, Paris, 1912, I, 277-278.

²² (BT. 2153/9-11; Hb. 4.606 nt. b) ≅ Gai. 8 *ad ed. prov.* D. 39.6.31.2.

²³ ῥεκεπιτζια : ἡ περὶ ἀναδόσεως.

Labbé *s.v.* ῥεκεπτικία (subito prima della v. ῥεκεπτικία di cui sopra), ma il lemma fu trascritto come ῥεκεπτιτία nell'edizione di Schulting²⁴;

- l'altra (ἀναδεκτικὴ ἐπὶ τραπεζίτου ... ἐνοχὴν ἐ Ἰστέον κτλ.) costituisce un rinvio esplicito al *receptum argentarii*, e mostra una chiara affinità sia con il linguaggio giuridico che con il quadro normativo di età giustiniana: l'assunzione dell'obbligazione è espressa con il sintagma ἐπὶ τραπεζίτου ἀντιφωνήσαντος, che riecheggia evidentemente la terminologia di Nov. 4²⁵ e di Ed. 9²⁶, e ancor più da vicino quella utilizzata da Theoph. Par. 4.6.8²⁷. La διάταξις citata, non essendo conservati nelle fonti interventi di altri imperatori sul tema, è pressoché certamente da identificarsi con una costituzione di Giustiniano; si tratta con ogni probabilità (come suggerito anche dall'apparato schultingiano alla seconda edizione delle *Veteres glossae*) di C. 4.18.2, richiamata anch'essa da Theoph. Par. 4.6.8²⁸.

3. *Questioni preliminari di critica delle fonti*

²⁴ ῥεκεπτιτία : ὅτε ἐπερωτήσω σε τὴν προῖκα τῆς γυναικὸς σου ἀπὸ τελευτῆς αὐτῆς.

²⁵ Nov. 4 ep.: ... τῶν ἀργυροπρατικῶν ἀντιφωνήσεων ...

²⁶ Ed. 9 pr.: ... καθαρῶς ἀντιφωνήσεις ὑπὲρ αὐτῶν ὑπεισέναι ...

²⁷ ... ἢ μὲν *pecuniae constitutae* ἐπὶ παντὸς ἐτέρου ἀντιφωνήσαντος χῶρον ἔχει, ἢ δὲ *recepticia* ἐπὶ μόνου τραπεζίτου.

²⁸ ... Διάταξις δὲ γέγονε τοῦ ἡμετέρου βασιλέως ἧτις εἶπε μόνην κινεῖσθαι καὶ κατὰ τραπεζίτου καὶ παντὸς ἐτέρου ἀντιφωνήσαντος τὴν *pecuniae constitutae*, ἀναιροῦσα τὴν *receptician*. Su Theoph. Par. 4.6.8 v. G. ASTUTI, *Studi intorno alla promessa di pagamento. Il costituito di debito*, Milano, 1941, II, 309 ss.; G. LUCETTI, *La legislazione imperiale nelle Istituzioni di Giustiniano*, Milano, 1996, 513 ss.; A. PETRUCCI, *Osservazioni in tema di legislazione giustiniana sul 'receptum argentarii' e sull'antiphonesis*, in *Fides, humanitas, ius. Studi in onore di L. Labruna*, a cura di C. Cascione e C. Masi Doria, Napoli, 2007, VI, 4222; F. FASOLINO, *Crediti in natura, operazioni finanziarie garantite da derrate e attività bancaria nel mondo romano tra I e VI sec.*, in *TSDP*, 9, 2018, 16 s., ora in ID., *Aspetti giuridici dell'attività bancaria a Roma*, Napoli, 2019, 122.

Passando dal piano dell'analisi contenutistica a quello della valutazione del significato storiografico di questi testi, sulla base delle informazioni ricavabili dal titolo e dalla prefazione dell'opera di Labbé, essi parrebbero da trattarsi come prodotti di una forma di letteratura di complemento ai Basilici. Tuttavia, nel momento in cui si tenti di riferire le tre λέξεις a uno o più passi della compilazione romea emergono una serie di profili critici, che invitano da subito a una più attenta valutazione dei testi in esame.

In via preliminare, si deve osservare che, benché il materiale confluito nelle *Veteres glossae*, stando a Labbé, provenga dai Basilici, in essi non è possibile ravvisare alcuna menzione del *receptum argentarii*: in B. 26.3.2²⁹ – che costituisce una traduzione fortemente epitomata di C. 4.18.2 – il riferimento all'*a. recepticia* è stato omissso. Il termine ῥεκεπτικία, pertanto, ricorre nei Basilici unicamente con riferimento alla dote, proprio in quel passo (B. 47.3.31) cui la v. ῥεκεπτικία rinvia grossolanamente *in fine* (con l'indicazione del solo libro, omettendo titolo e frammento). Ciò induce ad alcune considerazioni.

Primo: qualora la v. ῥεκεπτικία fosse stata riportata in un manoscritto dei Basilici, essa non sarebbe stata semanticamente pertinente al testo che si proponeva di spiegare; più precisamente, corretta sarebbe stata solo la porzione dell'*interpretamentum* dedicata alla dote, mentre la parte dedicata al *receptum argentarii* sarebbe stata sovrabbondante e fuorviante.

Secondo: la presenza del *paratitlon* con il rimando a B. 47.3.31 sarebbe stata del tutto superflua se la definizione fosse stata scritta a margine del medesimo; tuttavia, come si è detto, è proprio questo l'unico passo dei Basilici ove si attesta il vocabolo ῥεκεπτικία. Per ammettere che il materiale edito da Labbé fosse davvero tradito dai Basilici, a questo punto, si dovrebbe ipotizzare che si trattasse dell'*interpretamentum* di una parola presente in uno *scholion*, e cioè di uno scolio ad altro scolio. La tesi sarebbe virtualmente possibile, poiché il termine ῥεκεπτικία/ῥεκεπτιζία si trova, sempre con riferimento alla *dos recepticia*, in altri tre *scholia* inclusi nelle edizioni contemporanee dei Basilici. Escludendo ancora, per via del

²⁹ BT. 1261/8-17; Hb. 3.109.

paratitlon, *Sch. ad B.* 47.3.31³⁰, si dovrebbe immaginare che la v. ῥεκεπτικία fosse stata inserita per illustrare *Sch. ad B.* 28.8.2³¹, *Sch. ad B.* 29.1.1³² o altro scolio andato perduto.

Il quadro, tuttavia, si complica quando si passi ad analizzare le vv. ῥεκέπτωρ e ῥεκεπτόρες. Innanzitutto, sul piano contenutistico è evidente che esse siano sostanzialmente geminate. Già a un primo sguardo si può notare che tra le tre definizioni proposte per ῥεκεπτόρες, solo la prima (una traslitterazione del latino *expromissores*) è al plurale, mentre la seconda e la terza sono al singolare. Ἀνάδοχος ed ἐγγυητής, pertanto, vanno più correttamente riferiti al lemma ῥεκέπτωρ, che appunto presenta l'*interpretamentum* ἀνάδοχος. Il raddoppiamento della voce costituisce, forse, un equivoco ingenerato dalla scorretta trascrizione dei lemmi cui si è accennato (ῥεκόντωρ *pro* ῥεκέπτωρ – ῥεκεπτατόρες *pro* ῥεκεπτόρες). A tal riguardo, occorre ricordare che il riferimento ai ῥεκεπτόρες era stato aggiunto da Labbé come mero appunto manoscritto a margine della v. ῥεκ{όν}<έπ>τωρ; Schulting, dunque, si sarebbe limitato a riportare l'appunto come lemma autonomo, senza intervenire in modo critico sul testo³³.

Al di là delle corruzioni testuali presenti nell'edizione, è importante notare che il termine ῥεκέπτωρ non compare in alcun modo nei Basilici (e neppure nei relativi *scholia*, nell'*Ecloga Basilicorum* o nelle *Synopseis Basilicorum*). Il vocabolo è invece attestato tre volte, sempre nella forma plurale *receptores*, nel Digesto³⁴. Anche in questo caso, peraltro, l'*interpretamentum* ha ben poco a che vedere con il reale significato del lessema nei contesti di apparizione, che designano – non già *argentarii* o garanti – bensì i favoreggiatori di ladri e abigei³⁵.

³⁰ BS. 2798/30-2799/2; Hb. 4.606.

³¹ BS. 1883/10-12; Hb. 3.239.

³² BS. 1985/24-27; Hb. 3.347.

³³ V. già *supra*, nt. 14 e, per l'errore nel *paratitlon*, nt. 17.

³⁴ Ulp. 7 *de off. procons.* D. 1.18.13; Ulp. 56 *ad ed.* 47.9.3.3; Call. 6 *de cogn.* 47.14.3.3. Il termine compare anche in Paul.Sent. 5.6(3).4 (ed. Liebs 1996).

³⁵ Per questo significato cfr. v. *receptor*, in *Thesaurus Linguae Latinae*, 2016, XI.2, 302 ll. 27-32.

Le criticità evidenziate da questa prima analisi delle voci invitano a una rimeditazione complessiva dell’attendibilità della testimonianza di Labbé, per lo meno con riguardo al rapporto tra i Basilici e il materiale confluito nell’edizione delle *Veteres glossae*.

4. *Alle origini del problema: i lessici giuridici romei*

Questi primi rilievi a margine delle voci ῥεκεπτια, ῥεκέπτωρ e ῥεκεπτόρες delle *Veteres glossae* di Labbé evidenziano una serie di problematiche, che possono essere ricondotte ad alcune questioni di ordine generale: le fonti materiali dell’opera di Labbé (manoscritti adoperati) e le opere in esse contenute (datazione, provenienza, destinazione e tradizione dei testi).

A questi interrogativi si è dedicato un filone di studi, forse non tra i più noti, che ha raggiunto risultati apprezzabili in particolare nella seconda metà del Novecento. Le origini delle moderne indagini su questo tipo di lessicografia giuridica – a lungo noto con la denominazione di *glossae nomicae*, di conio moderno, ma più correttamente designabile con l’originaria denominazione di λέξεις ῥωμαϊκαί³⁶ – risalgono probabilmente a un paragrafo nell’*Histoire* di Mortreuil³⁷ e a una breve voce enciclopedica di Heimbach³⁸ di metà Ottocento. Dopo queste fugaci sortite, il tema non fu oggetto di approfondimento³⁹ per almeno un cinquantennio, al punto che, approcciandosi allo studio delle λέξεις ῥωμαϊκαί in un soggiorno italiano del 1913-1914, Noailles le definiva ancora «domain de l’inconnu et de

³⁶ L. BURGMANN, Λέξεις ῥωμαϊκαί, cit., 72 nt. 36.

³⁷ J.-A.-B. MORTREUIL, *Histoire du Droit Byzantin ou du Droit Romain dans l’Empire d’Orient*, Paris, 1847, I, 100-103.

³⁸ G.W.E. HEIMBACH, voce *Glossae nomicae*, in *Allgemeine Encyclopädie der Wissenschaften und Künste*, a cura di J. S. Hersch e J. S. Gruber, 1860, I.70, 148-150.

³⁹ Un brevissimo riferimento al tema si trova in J. PSICHARI, C.-C. TRIANTAPHYLIDÈS, *Lexique de mots latins dans Théophile et les Nouvelles de Justinien*, in J. PSICHARI, *Études de philologie néogrecque*, Paris, 1892, 160-161.

l'inedito»⁴⁰. Il lavoro di Noailles era finalizzato a un'edizione delle *Gloses nomiques*, cui tra il 1927 e il 1931 collaborò anche Dain⁴¹; essa, tuttavia, non vide mai la luce a causa delle svariate difficoltà scientifico-editoriali sottese all'opera⁴². Tra gli anni '60 e gli anni '70 del Novecento furono pubblicati diversi contributi che permisero un avanzamento delle conoscenze in merito alla tradizione dei diversi lessici⁴³ e approfondirono il ruolo di questi testi nel contesto dell'umanesimo giuridico⁴⁴. Agli studi in materia diede un impulso decisivo il compianto Ludwig Burgmann, cui si devono non solo alcuni fondamentali saggi di inquadramento generale della tematica⁴⁵, ma anche la pubblicazione dei principali lessici giuridici romei, di cui è stato editore⁴⁶, collaborando anche al volume monografico *Lexica Iuridica Byzantina*⁴⁷, nato dalla sinergia tra il Max-Planck-Institut di Francoforte e l'Università di Groninga. Negli anni Duemila, una rapida ricognizione sul tema si trova in un articolo dedicato alla terminologia giuridica latina nella legislazione giustiniana e post-giustiniana⁴⁸.

⁴⁰ P. NOAILLES, *Mission de M. Pierre Noailles en Italie*, in *AEHE*, 1914-1915, 125.

⁴¹ Nel contesto di questi lavori preparatori si colloca A. DAIN, *La transcription*, cit., 92-113.

⁴² Sul punto v. A. DAIN, *L'édition des «Gloses nomiques»*, in *Actes du XII^e Congrès International d'Études Byzantines*, Beograd, 1964, 503-506.

⁴³ N.G. SVORONOS, *La Synopsis Major des Basiliques et ses appendices*, Paris, 1964.

⁴⁴ J. TRIANTAPHYLLOPOULOS, *Le manuscrit de gloses nomiques Μαρχαπτιουον de la Bibliothèque Universitaire de Bâle (G² I 37 n. 7)*, in *Actes du XII^e Congrès*, cit., 519-523; H.E. TROJE, *Arbeitsypothesen zum Thema Humanistische Jurisprudenz*, in *TR*, 38.4, 1970, 559 ss.; ID., *Graeca leguntur*, Köln – Wien, 1971, pp. 232-242.

⁴⁵ L. BURGMANN, *Byzantinische Rechtslexika*, in *FM*, 2, 1977, 87-146; ID., *Λέξεις ρωμαϊκαί*, cit., 61-79.

⁴⁶ Due glossari di termini greci furono pubblicati in ID., *Byzantinische Rechtslexika*, cit., 113-146; il less. ἄδεται in ID., *Das Lexikon ἄδεται – ein Theophilosglossar*, in *FM*, 6, 1984, 19-61; ID., *Das Lexikon ἀδοσηθ*, in *FM*, 8, 1990, 249-337; il less. ἄκτωρ e le λέξεις ρωμαϊκαί τοῦ νόμου sono pubblicati in ID., *Ἀθανάσιος διγλωσσοσ*, in *SGron*, 4, 1990, 72-82.

⁴⁷ *Byzantinische Rechtslexika* (=FM, 8).

⁴⁸ F.J. ANDRES SANTOS, *Algunos problemas de traducción de la terminología jurídica romana en el imperio bizantino*, in *Minerva*, 19, 2006, 291-292.

Allo stato dell'arte, per limitarsi ai soli cenni essenziali, si ritiene che la produzione dei lessici bilingui si inserisca nel contesto dello studio del diritto romano da parte dei discenti ellenofoni, che – già in epoca giustiniana – non conoscevano adeguatamente il latino⁴⁹. È possibile che il materiale confluito nelle liste alfabetiche derivi in parte da glosse marginali o interlineari finalizzate a tradurre i termini tecnici che, nella letteratura degli *antecessores* e degli *scholastici*, erano lasciati in latino⁵⁰ e spesso assimilati nel discorso mediante l'utilizzo di suffissi e desinenze in greco⁵¹. Ciò consente di datare orientativamente al VI-VII secolo la

⁴⁹ Sui rapporti tra diritto romano e decadenza della conoscenza del latino tra VII e IX sec. v. M.T. FÖGEN, *Reanimation of Roman law in the ninth century: remarks on reasons and results*, in *Byzantium in the Ninth Century: Dead or Alive? Papers from the Thirtieth Spring Symposium of Byzantine Studies. Birmingham, March 1996*, a cura di L. Brubaker, Ashgate, 1998, 11-22. Sul rapporto tra greco e latino nel linguaggio legale dell'età giustiniana v., oltre alla letteratura citata alla nt. seguente, i saggi raccolti in *Modelli di un multiculturalismo giuridico. Il bilinguismo nel mondo antico. Diritto, prassi, insegnamento*, a cura di C. Cascione, C. Masi Doria, G. D. Merola, Napoli, 2013; II; S. CORCORAN, *Roman Law and the two Languages in Justinian's Empire*, in *BICS*, 60.1, 2017, 96–116.

⁵⁰ Specificamente sul punto L. BURGMANN, Ἀθανάσιος, cit., 58 ss.; ID., Λέξεις ῥωμαϊκάι, cit., 61 ss.; A.S. SCARCELLA, *Il latino nella Parafrasi. Teofilo e il recupero della lezione degli antichi*, in *Scritti per A. Corbino*, a cura di I. Piro, Tricase, 2016, VI, 545 ss. In generale sull'insegnamento degli *antecessores* v. D. SIMON, *Aus dem Kodexunterricht des Thelealeos*, in *ZSS*, 86, 1969, 334 ss.; H.J. SCHELTEMA, *L'enseignement de droit des antecessors*, Leiden, 1970; G. MATINO, *Lingua e letteratura nella produzione giuridica bizantina*, in *XX^e Congrès International des Etudes Byzantines. Collège de France – Sorbonne, 19-25 août 2001. Pré-actes*, Paris, 2001, 48, ora in *Spirito e forme nella letteratura bizantina. XXe Congrès International des Études Byzantines*, Napoli, 2006, 85-106; EAD., 'Lex et scientia iuris'. *Aspetti della letteratura giuridica in lingua greca*, Napoli, 2012, 67 ss.; F.J. ANDRES SANTOS, *Algunos problemas*, cit., 290 ss.; G. FALCONE, *Premessa per uno studio della produzione didattica degli antecessores*. in *Introduzione al diritto bizantino. Da Giustiniano ai Basilici*, a cura di J.H.A. Lokin e B.H. Stolte, Pavia, 2011, 147-157; S. SCIORTINO, *Sul rapporto tra il κατὰ πόδας e le traduzioni letterali di Taleleo dei rescritti in latino del 'Codex'*, in *Modelli*, cit. (v. nt. precedente), 747 ss.; ID., *La relazione tra il κατὰ πόδας e le traduzioni di Taleleo dei rescritti latini del Codex*, in *AUPA*, 56, 2013, 115 ss.; C. RUSSO RUGGERI, *Studi su Teofilo*, Torino 2016, 1-79.

⁵¹ Sul punto, oltre alla bibliografia citata *supra* in nt. 19, si vedano le numerose attestazioni papirologiche del fenomeno: cfr. e.g. PSI I 55 (=TM 13771; sul quale v. l'ampio studio di G. FALCONE, «Ἀνώνυμος συνάλλαγμα» e anonimo antecessor di PSI.55, in *MEP*, 6, 2001, 513-529); PL II 38 (=TM 117810); P. Vindob. inv. L 101 + 102 +

maggioranza dei lemmi e degli *interpretamenta*; invece, per quanto riguarda la creazione delle λέξεις – con i *lemmata* ormai traslitterati in greco – si ritiene che essa risalga alla cd. rinascenza macedone, e cioè al IX-XI secolo⁵². La coincidenza temporale con la compilazione dei Basilici fu probabilmente il fattore che favorì una parziale tradizione comune, attestata da numerosi codici della *Synopsis Basilicorum Maior* che recano in appendice tali lessici⁵³.

107 (inedito, prossimo alla pubblicazione in *P. Redbis I*); *P. Ant.* III 152 (=TM 74897). Lo stesso fenomeno si registra con i nomi dei giuristi: v. *P. Berol. inv.* P 11866 (=TM 64840); *PSI CNR inv.* 312 (inedito, prossimo alla pubblicazione in *P. Redbis I*).

⁵² Il less. ἄδεται è datato all'888 circa da A. SCHMINCK, "Frömmigkeit ziere das Werk", in *SGron*, 3, 1988, 106 nt. 106 (un più generico intorno tra IX e XIII secolo era stato proposto da V. BURGMANN, *Das Lexikon ἄδεται*, cit., 27); il less. ἀσηθ si colloca tra il X secolo e il 1085/86 (L. BURGMANN, *Das Lexikon ἀσηθ*, cit., 259); le ῥωμαῖκα ἀγωγὰι (da non confondere con il più antico *De actionibus*, sul quale v. F. SITZIA, *De actionibus*, Milano, 1973) e il lessico-commentario alle azioni della *Hexabiblos Aucta* furono prodotti tra il IX e il X secolo secondo M.T. FÖGEN (*Reanimation*, cit., 15; il *terminus ante quem* era stato fissato più tardi, all'XI secolo, in EAD., *Byzantinische Kommentare zu römischen Aktionen*, in *FM*, 8, 1990, 237-248); alla stessa epoca rimonta il less. ἄπτωρ (L. BURGMANN, *Ἀθανάσιος*, cit., 66-67); anteriore al XII secolo è il less. ἀναλίων (N.G. SVORONOS, *La Synopsis*, cit., 55-56). Più tardo (XIV secolo?) sembra il less. ἀδουμίον (V. BURGMANN, *Das Lexikon ἀσηθ*, cit., 333); aperto rimane il problema della datazione del less. μαγίπιουμ (B.H. STOLTE, *Lexicon μαγίπιουμ*, in *FM*, 8, 1990, 353-355). Sul contesto culturale che portò alla compilazione di questi ausili bilingui v. ancora M.T. FÖGEN, *Reanimation*, cit., 12 ss.

⁵³ Per un indice delle ricorrenze nei manoscritti della *SBM* v. N.G. SVORONOS, *La 'Synopsis'*, cit., 196. Il less. ἀναλίων si trova anche in appendice a compilazioni realizzate in Calabria nella seconda metà del XII secolo, come il *Prochiron Calabriae* (Cod. Vat. gr. 845 – L. SANTÒ, *Note per la storia della cultura greca nella Calabria meridionale*, in *ASCL*, 74, 2007, 56 nt. 35; in generale sul *Prochiron Calabriae* v. S. TROIANOS, *Le fonti del diritto bizantino*, trad. a cura di P. Buongiorno, Torino, 2015, 179) e l'*Epitome Marciana* (Cod. Marc. gr. 172 – N.G. SVORONOS, *La Synopsis*, cit., 55-56; M.E. BOTTECCHIA DEHÒ, *Il lessico 'a(n)nalion' dei codd. Escor. T. 3.13, Marc. Gr. Z. 172, Vat. Gr. 845*, in *Studi bizantini e neogreci: atti del IV Congresso nazionale di studi bizantini. Lecce, 21-23 aprile 1980, Calimera, 24 aprile 1980*, a cura di P.L. Leone, Galatina, 1983, 103-109; in generale sull'*Epitome Marciana* v. ancora S. TROIANOS, *Le fonti*, cit., 175). Un'altra copia manoscritta del less. ἀναλίων in Italia si trova in Vaticano nel Cod. Ott. Gr. 15 (v. P. DANELLA, *Il lessico ἀναλίων dell'Ott. Gr. 15*, in *BBGG*, 46, 1992, 263-280).

È evidente, alla luce di quanto sommariamente esposto sopra, che le più recenti ricerche sulle λέξεις ῥωμαϊκαὶ forniscono all'interprete strumenti critici necessari per una più approfondita analisi delle voci di cui ai paragrafi precedenti. Si chiarisce definitivamente che la locuzione *Veteres glossae quae passim in Basilicis reperiuntur* non vuol significare che i *lemmata* provenissero dai Basilici, bensì dev'essere intesa nel senso che questi termini erano raccolti in liste, che a propria volta erano frequentemente ricopiate in manoscritti contenenti la *Synopsis Basilicorum Maior*. In particolare, è certo che Labbé adoperò per la propria opera i Codd. Par. gr. 1351 e 1355 (entrambi del XV secolo), che appunto recano la *SBM* e in appendice alcuni lessici⁵⁴. Inoltre, è chiaro che la ricerca sulle λέξεις riguardanti il *receptum argentarii* non può più arrestarsi alle tre voci emergenti dalle *Veteres glossae*, édite secondo gli *standard* di metodo filologico dell'umanesimo giuridico, ma deve – ove possibile – rapportarsi primariamente alle più recenti edizioni dei lessici e ai più avanzati studi in materia.

5. *Le tre voci nei lessici*

Scorrendo le *recensiones* novecentesche dei *lexica*, appare piuttosto agevole riconoscere che Labbé ricavò la v. ῥεκέπτωρ dal less. ἀύσηθ. Il dato può dirsi certo, non solo per la perfetta coincidenza di *lemma* e *interpretamentum* con l'edizione di Burgmann⁵⁵, ma anche perché la versione di tale lessico contenuta al f. 334 *recto* del Cod. Par. gr. 1351 riporta esattamente il medesimo errore di copiatura (ῥεκόντωρ *pro* ῥεκέπτωρ) che si ritrova nella prima edizione delle *Veteres glossae*⁵⁶. Quest'informazione, tuttavia, non aiuta a identificare il contesto di provenienza del vocabolo o della sua illustrazione; infatti, le principali fonti del less. ἀύσηθ sono probabilmente costituite dalla *Collectio*

⁵⁴ Un altro manoscritto che egli senz'altro adoperò è il Cod. Par. gr. 1343, che invece contiene il cd. *Prochiron Auctum*. V. BURGMANN, *Byzantinische Rechtslexika*, cit., 89.

⁵⁵ V. BURGMANN, *Das Lexikon ἀύσηθ*, cit., 282.

⁵⁶ V. *supra*, § 2.

Tripartita e dalla Parafrasi di Teofilo⁵⁷, ma il termine *receptor* non ricorre in nessuna delle due opere⁵⁸.

Per quanto riguarda la v. ῥεκεπτόρες, essa non compare in alcuno dei lessici editi nel Novecento. Essa, come più volte si è accennato, costituisce il frutto di un'aggiunta appuntata da Labbé dopo il 1606.

Sono state avanzate alcune congetture sull'identificazione delle fonti cui l'umanista francese avrebbe attinto in séguito alla pubblicazione dell'*editio princeps*. Per un verso, si è notato che i lemmi addizionali partono dall'iniziale μ, il che potrebbe indurre alla seducente ipotesi che Labbé possa essersi imbattuto in una copia del less. μαγίπιουμ⁵⁹. Per altro verso, si è dovuto ammettere che lemmi presenti in quest'ultimo lessico non figurano nell'edizione di Schulting basata sui *marginalia* di Labbé, ove invece ricorrono quattro voci riprodotte anche nel lessico edito da Du Cange; ciò renderebbe più plausibile la derivazione delle successive integrazioni da un manoscritto vaticano⁶⁰. Alternativamente, si è sostenuto⁶¹ che le integrazioni discenderebbero da una redazione del less. μαγίπιουμ⁶², dalle cd. glosse di Giovanni Lido⁶³ e dai lessici del Cod. Vindob. Phil. Gr. 124⁶⁴. Nell'impossibilità di individuare specificamente la provenienza della singola voce, tuttavia, la ricerca sulla fonte da cui i lessicografi abbiano tratto il lemma si muove nel campo delle ipotesi.

Ancora differente è il caso della v. ῥεκεπτικία, le cui fonti possono essere rinvenute solo in parte. Non c'è motivo di dubitare che Labbé

⁵⁷ 258-259.

⁵⁸ V. BURGMANN, *Das Lexikon αὐσηθ*, cit., 283 in *apparatu*.

⁵⁹ B.H. STOLTE, *Lexicon μαγίπιουμ*, cit., 342-343.

⁶⁰ B.H. STOLTE, *Lexicon μαγίπιουμ*, cit., 343.

⁶¹ L. BURGMANN, *Λέξεις ῥωμαϊκοί*, cit., 75.

⁶² Si noti che il termine non compare nel Cod. Bas. G² I 37 n. 7 su cui si basa l'edizione di Stolte (*Lexicon μαγίπιουμ*, cit.); su tale manoscritto v. già TRIANTAPHYLLOPOULOS, *Le manuscrit*, cit., 519-523.

⁶³ L. BURGMANN, C. GASTGEBER, J. M. DIETHART, *Lexikographische Testimonia der Werke des Ioannes Lydos*, in *FM*, 10, 1998, 213-238.

⁶⁴ P. DANELLA, *Le 'Glossae Nomicae' del Vat. gr. 2075, del Vat. gr. 845, del Cas. T 550 e del Vind. Phil. gr. 124*, in *BBGG*, 43, 1989, 111-130.

abbia ricavato la prima parte dell'*interpretamentum* dal less. ἄδεται, e precisamente dal Cod. Par. Gr. 1357 A, che al fol. 291 *recto* reca ῥεπαρτικια : ἀναληπτικῆ· ἀναδεκτικῆ. È evidente che l'umanista francese, che nell'*editio princeps* aveva riportato la v. ῥεπαρτικια senza intervenire criticamente su di essa, si fosse – dopo la pubblicazione a stampa – avveduto dell'errore, e avesse intuito che il *lemma* originale fosse *recepticia*⁶⁵. L'editore moderno suggerisce giustamente che ῥεπαρτικια sia un errore di trascrizione per ῥεκεπτικια⁶⁶, il che appare piuttosto certo sia per la definizione, sia perché il less. ἄδεται costituisce un glossario dei termini latini presenti nella Parafrasi di Teofilo⁶⁷, ove appunto compare *recepticia*⁶⁸. La restante parte dell'illustrazione del lemma, invece, non si reperisce nelle λέξεις note in base alle più recenti ricognizioni.

La disponibilità delle nuove edizioni rende possibile la ricerca, all'interno dei lessici giuridici romei, di lemmi e informazioni ulteriori rispetto a quelle presenti nelle *Veteres glossae*. A tal riguardo vi è spazio per svolgere due ordini di considerazioni.

In primo luogo, per quanto riguarda le notizie inerenti alla promessa bancaria di pagamento, un riferimento indiretto si trova nel commentario alla *a. pecuniae constitutae* (πεκουνια ἐκονσιτούταε *codd.*) nelle ῥωμαϊκὰ ἀγωγαί, un trattatello di IX-XI sec. sviluppatosi a margine di un glossario alfabetico sulle azioni romane⁶⁹. In particolare, alla fine della breve descrizione dell'*actio*, si legge:

5.5 ... αἱ δὲ ἀργυροπρατικαὶ ἀντιφωνήσεις ἐτέραν διαίρεσιν ἔχουσιν.

⁶⁵ Si noti, peraltro, che sul punto Labbé scartò la proposta di emendazione di Scaligero, che ipotizzava che ῥεπαρτικια fosse una forma corrotta di ῥεκουπερατίτια. I. BYWATER, *Scaliger's*, cit., 78.

⁶⁶ V. BURGMANN, *Das Lexikon ἄδεται*, cit., 57.

⁶⁷ V. BURGMANN, *Das Lexikon ἄδεται*, cit., 19 ss.

⁶⁸ Theoph. Par. 4.6.8.

⁶⁹ R. MEIJERING, ῥωμαϊκὰ ἀγωγαί. *Two Byzantine Treatises on Legal Actions*, in *FM*, 8, 1990, 1-152.

(Gli accordi bancari di *pecunia constituta*, invece, sono di un'altra specie.)

Come noto, l'*a. recepticia* fu abolita da Giustiniano nel 531, per cui questo passo non può essere considerato, in senso tecnico, un rinvio ad essa. Non c'è dubbio, tuttavia, che il riferimento sia a quelle medesime fattispecie che un tempo configuravano ipotesi di *receptum argentarii* e che, proprio in virtù della riforma con la quale tale istituto fu abrogato, furono inquadrate nell'ordinamento giuridico romano come ipotesi speciali *pecunia constituta*⁷⁰. Le fonti di questo breve inciso delle ῥωμαϊκὰ ἄγωγαί, dunque, vanno identificate in C. 4.18.2.2⁷¹ o – più probabilmente, dati il tenore testuale e la maggior fruibilità per i Romei della lingua greca – in un inciso di Nov. 4⁷², peraltro tradito anche da B. 26.2.1.3⁷³.

In secondo luogo, da un punto di vista lemmatico, si segnala la presenza di testi che per varie vie potenzialmente si sovrappongono alle tre voci di cui sopra.

La prima attestazione su cui occorre soffermare l'attenzione è la v. ῥεπιστήα : ἐπανάληψις, presente dell'esemplare laurenziano del less. αὐσηθ. Secondo Burgmann, ῥεπιστήα costituirebbe una forma corrotta di *recepticia*; pur non essendo presente un commentario che

⁷⁰ Sul punto si rinvia, per non citare che la letteratura più recente, a: A. PETRUCCI, *Osservazioni*, cit., 4219-4233; F. MATTIOLI, *Giustiniano, gli argentarii e le loro attività negoziali*, Bologna, 2019, 34 ss.; F. FASOLINO, *Le garanzie astratte dei banchieri in età giustiniana: la καθορὰ ἀντιφώνησις*, in ID., *Aspetti*, cit., 71-108.

⁷¹ C. 4.18.2.2 (Imp. Iustinian. Iuliano PP. – 531 d.C.) *His videlicet, quae argenti distractores et alii negotiatores indefense constituerint, in sua firmitate secundum morem usque ad huc obtinentem durantibus*.

⁷² Nov. 4.3.1 (Imp. Iustinian. Iohanni PP. – 535 d.C.) ... δηλαδὴ τῶν ἀργυροπρατικῶν ἀντιφωνήσεων διὰ τὸ χρησίμων τῶν συναλλαγμάτων ἐπὶ τῆς νῦν μενουσῶν τάξεως. (Certamente gli accordi di *pecunia constituta* dei banchieri, in ragione dell'utilità di tali contratti, mantengono la disciplina attuale.) Sulla Nov. 4 v. F. BRIGUGLIO, *'Fideiusoribus succurri solet'*, Bologna, 1999, 97 ss.; M. FENOCCHIO, *La fideiusso indemnitate*. *Aspetti attuali e linee ricostruttive dal diritto classico a Giustiniano*, Napoli, 2014, 416 ss.

⁷³ BT. 1257/29-30; Hb. 3.107.

specificamente dia conto delle ragioni sottese a quest'ipotesi, ragionando su una base di argomenti generali si può dedurre che la congettura dell'editore si fondi su due elementi: l'uno, di ordine paleografico-linguistico, si basa sui più frequenti errori di trasposizione in greco di parole latine⁷⁴; l'altro, di ordine filologico, consiste nel fatto che il vocabolo deriva da una serie di lessemi estratti dalla Parafrasi di Teofilo⁷⁵. A tale supposizione si potrebbe obiettare sia che *recepticia* (trentesimo termine enumerato sotto la lettera *rbo*, estratto da Theoph. *Par.* 4.6.8) interrompe una sequenza di voci che seguono in maniera lineare l'andamento della Parafrasi⁷⁶, sia che l'*interpretamentum* ἐπανάληψις ('ripetizione') sarebbe più calzante per *repetitiona*. Tuttavia, questi rilievi critici non sembrano sufficienti a destituire di fondamento la tesi di Burgmann: il dato paleografico rimane a favore di un originario *recepticia*; per di più, l'argomento basato sull'*interpretamentum* non è decisivo, sia perché potrebbe giustificarsi, forse, con un riferimento alla 'ripetizione' (ἀνάληψις) della dote⁷⁷, sia per la generale inaffidabilità dei significati proposti nelle λέξεις; inoltre, al di là del fatto che all'ordine dei *lemmata* non deve essere attribuito troppo peso⁷⁸, va notato che la sequenza delle prime apparizioni dei termini all'interno della Parafrasi di Teofilo non sarebbe rispettata dal less. αὐσηθ neppure se ῥεπιτήα corrispondesse a *repetitiona*⁷⁹.

⁷⁴ Lo scambio tra la C capitale latina e il sigma greco di forma lunata (C), tipica delle minuscole antiche su supporto morbido, e tra I latina e H greco (già all'epoca pronunciato /i/ per iotacismo) rende piuttosto probabile la trasformazione di *-pticia* in *-πιτήα*. Sui principali errori di copiatura in questo tipo di letteratura v. A. DAIN, *La transcription*, cit., 94 ss.; V. BURGMANN, *Byzantinische Rechtslexika*, cit., 93; R. MEIJERING, *Ῥωμαϊκὰ ἀγωγαί*, cit., 11.

⁷⁵ V. *supra*, § 5 in principio, e V. BURGMANN., *Das Lexikon αὐσηθ*, cit., 323 in apparatu.

⁷⁶ Le vv. 29-37 *sub* *q* si riferiscono a vocaboli che compaiono in ordine in Theoph. *Par.* 2.8-4.14 pr.

⁷⁷ V. *infra*, nt. 102.

⁷⁸ Nel less. αὐσηθ la disposizione dei latinismi non segue in modo regolare il criterio della loro prima apparizione nell'opera dell'*antecessor*: anche i lemmi 16, 21 e 25 *sub* *q* non seguono tale ordine (v. V. BURGMANN., *Das Lexikon αὐσηθ*, cit., 322 in apparatu).

⁷⁹ I *lemmata* 29 e 31 *sub* *q* derivano rispettivamente da Theoph. *Par.* 2.8 (rubrica) e 2.24 (rubrica), mentre *repetitiona* compare per la prima volta in *Par.* 3.20.1: cfr. V.

Un'altra voce per la quale, in modo dubitativo, è stata proposta l'identificazione con il lessema *recepticia* è ῥεβεδιπη : ἡ ἀναδοτικῆ, tratta dal less. Αἱ καταγραφειῶσαι λέξεις λατινικαὶ ἐν τοῖς νόμοις (cd. less. della *Hexabiblos aucta*) del Cod. Par. gr. 1355⁸⁰. Labbé, che aveva avuto accesso al manoscritto, la riportò sin dalla prima edizione delle *Veteres glossae*, benché ῥεβεδιπη non corrispondesse ad alcun sintagma di senso compiuto. Scaligero, nel revisionare l'esemplare a stampa inviatogli dall'autore, annotò tre alternative di emendazione: ῥεβενδιτη, ῥεδιβιτη e ῥεκεπιτια⁸¹; la possibile identificazione con *recepticia* è proposta anche dall'ultima editrice⁸². Quest'ultima ipotesi non si presenta molto plausibile, nella misura in cui pare basata soltanto sull'affinità con l'*interpretamentum* ἡ περὶ ἀναδόσεως (relativo alla restituzione) della v. ῥεκεπιτια⁸³, relativa alla *dos recepticia* e riportata dallo stesso lessico tre voci più in alto⁸⁴; considerando che le definizioni di questi glossari non risultano particolarmente affidanti, non pare opportuno adoperarle come unico criterio per ricostruire il vocabolo cui sono associate, tanto più quando – come in questo caso – ne deriverebbe una geminazione di voci. Le prime due ipotesi di Scaligero – ῥεβενδιτη, con riferimento all'eccezione *rei venditae (et traditae)*, o ῥεδιβιτη (*scil. redhibitae*) – appaiono più probabili; la seconda, in particolare, sarebbe plausibile sia a livello paleografico (l'inversione sillabica e la confusione di τ con π sono fenomeni relativamente comuni) che contenutistico, con l'*interpretamentum* che, pur utilizzando in modo improprio l'aggettivo ἀναδοτικός⁸⁵, risulterebbe sostanzialmente calzante con il campo

BURGMANN., *Das Lexikon* αὐσηθ, cit., 323 in *apparatu*; e J.H.A. LOKIN, R. MEIJERING, B.H. STOLTE, N. VAN DER WAL, *Theophili antecessoris paraphrasis institutionum*, Groningen, 2010, 1022.

⁸⁰ M.T. FÖGEN, *Das Lexikon zur Hexabiblos aucta*, in *FM*, 8, 1990, 204.

⁸¹ I. BYWATER, *Scaliger's*, cit., 77.

⁸² M.T. FÖGEN, *Das Lexikon*, cit., 204 in *apparatu*.

⁸³ V. *supra*, nt. 23.

⁸⁴ Nel less. della *Hexabiblos aucta* la v. ῥεβεδιπη è la quarantaquattresima *sub* ρ, la v. ῥεκεριτιζα (ῥεκεπιτιζα *legendum*) è la quarantunesima.

⁸⁵ Il vocabolo non è registrato con il significato di 'restitutorio' nei principali dizionari di greco antico e non è attestato come termine giuridico né nella tradizione della

semantico della restituzione (*redhibitio* – ἀνάδοσις). In definitiva, il collegamento con il lessema *recepticia*, foss'anche con riferimento alla dote, sembra poco probabile.

Un'ultima attestazione rilevante ai fini della presente ricerca è quella relativa alla v. δε ῥεκεπτατωριβους, riportata nelle *Veteres glossae*: nell'*editio princeps* si trova soltanto l'*interpretamentum* breve presente nel less. μαγίπιουμ⁸⁶, che probabilmente era noto a Labbé tramite l'Alciato⁸⁷; nell'esemplare annotato dopo il 1606, invece, si trova un più ampio commentario, tratto senza dubbio dalle ῥωμαϊκαὶ ἀγωγαὶ (7.60)⁸⁸, circolante in ambiente francese mediante il Cod. Par. suppl. gr. 624. Queste testimonianze, come si vedrà, rivestono un certo interesse ai fini della ricostruzione delle possibili fonti dei lemmi ῥεκέπτωρ e ῥεκεπτόρες, poiché *receptatores* costituisce una forma alternativa di *receptores*.

6. Ipotesi di ricostruzione critica

Sulla base degli elementi emersi nel corso della ricognizione, è finalmente possibile avanzare più solide osservazioni critiche sulle voci lessicografiche potenzialmente inerenti al *receptum argentarii*.

Con riferimento alle vv. ῥεκέπτωρ e ῥεκεπτόρες risulta difficile trovare un collegamento del tutto pertinente con le fonti antiche. I due *lemmata*, infatti, rinviano unicamente ai rei di favoreggiamento (*receptores*), mentre gli *interpretamenta* si riferiscono senza dubbio al *receptum argentarii*. L'impossibilità di identificare specificamente il lessico da cui Labbé trasse la v. ῥεκεπτόρες, tuttavia, non impedisce di proporre un'ipotesi

compilazione giustiniana né in quella dei Basilici. Ma per un fenomeno simile v. *infra*, § 6.

⁸⁶ Δε ῥεκεπτατωριβους : περὶ ὑποδοχέων. LABBÉ, *Veteres glossae*¹, cit., 103; B.H. STOLTE, *Lexicon magίπιουμ*, cit., 371.

⁸⁷ Sul punto v. i riferimenti *supra*, in nt. 62.

⁸⁸ Per le annotazioni originali di Labbé v. I. BYWATER, *Scaliger's*, cit., 77. Il testo delle ῥωμαϊκαὶ ἀγωγαὶ (R. MEIJERING, *Ῥωμαϊκαὶ ἀγωγαὶ*, cit., 111) è il seguente: Δε ῥεκε {ρ} <π>ατωριβους : οἱ ὑποδεξάμενοι τοὺς ἀμαρτάνοντας ὡς λησταιὶ κολάζονται. Εἰ δὲ συγγενεῖς αὐτῶν εἰσιν οὐχ ὁμοίως κολάζονται.

ricostruttiva sul fenomeno che potrebbe aver investito le due voci. Che la legislazione criminale romana sui favoreggiatori abbia continuato a essere applicata (o per lo meno tràdita) fino al IX-XI sec. è testimoniato da numerosi passi dei Basilici⁸⁹. Conformemente all'indirizzo linguistico dell'epoca, in tali brani non compaiono più i latinismi *receptores/receptatores*, neppure traslitterati in caratteri greci, bensì i termini corrispondenti nella lingua greca comune (ἔξελληνισμοί), e cioè derivati del verbo ὑποδέχομαι (ὑποδοχεῖς, ὑποδεχόμενοι, ὑποδεξάμενοι) e in un caso la perifrasi ληστήν φύλακας⁹⁰. Ciononostante, come si è già accennato in coda al § precedente, le fonti lessicografiche testimoniano la sopravvivenza della forma linguistica *receptatores/ῥεκεπάτορες* fino alla rinascenza macedone, probabilmente attraverso il glossario alfabetico che costituisce la fonte principale delle ῥωμαϊκὰ ἀγωγάι⁹¹. Tale persistenza terminologica, considerando che il traduce greco ὑποδεχόμενοι era già noto in epoca giustiniana⁹², non si spiega se non ipotizzando un riferimento, probabilmente filtrato dalla letteratura di *antecessores* e *scholastici*, alle fonti giuridiche latine⁹³. In questa prospettiva, non è forse azzardato supporre che anche della variante *receptores* possa essere rimasta una traccia. Ammettendo ciò, non stupirebbe se i lessemi *receptor* e *receptores* – espunti dal proprio contesto, nel passaggio dalla fonte ove apparivano al lessico in cui sono stati inclusi – fossero stati utilizzati o intesi in maniera impropria, venendo associati al vocabolo *recepticia*. In definitiva, l'idea più plausibile sembra quella di una scissione tra l'origine dei *lemmata* – che proverrebbero da testi relativi al favoreggiamento – e

⁸⁹ B. 6.1.46 (BT. 155/13-18; Hb. 1.142), ripreso anche dall'*Ecloga Basilicorum* (*ad. loc.*); B. 6.5.2 (BT. 197/6-16; Hb. 1.173); B. 60.20.1 (BT. 2891/4-13; Hb. 5.610); B. 60.20.2.3 (BT. 2892/1-2; Hb. 5.611); B. 60.25.3 (BT. 2922/3-9; Hb. 5.654); B. 60.27.1 (BT. 2926/4-6; Hb. 5.657) – cui si rifanno *Synopsis Basilicorum maior* (20.11.1) e *Synopsis Basilicorum minor* (*sub* v 15); B. 60.27.3 (2926/9-12; Hb. 5.658).

⁹⁰ B. 60.27.2 (BT. 2926/7-8; Hb. 5.657).

⁹¹ R. MEIJERING, ῥωμαϊκὰ ἀγωγάι, cit., 6 s.; su questo genere letterario v. M.T. FÖGEN, *Byzantinische Kommentare*, cit, 215 ss.

⁹² ΠΟΛ. 31.8.

⁹³ Oltre ai passi già menzionati *supra*, nt. 34, v. Paul. *l.s. de off. praef. vig.* D. 1.15.3.1; D. 47.16 rubr.; Marcian 2 *de iudic. publ.* D. 47.16.1; Marcian 2 *de iudic. publ.* D. 48.3.6.1.

quella degli *interpretamenta*, probabilmente ricollegabili all'insegnamento di *antecessores* o *scholastici*⁹⁴.

Un ragionamento analogo vale per la definizione ἀναληπτική, ἀναδεκτική della v. ῥεκεπτικία. Come si è visto pocanzi, essa deriva dal less. ᾗδερ, la cui natura di glossario dei latinismi presenti nella Parafraresi teofilina non è in discussione⁹⁵. Non vi è, pertanto, alcun motivo per dubitare del fatto che il lessema *recepticia* sia stato tratto da Par. 4.6.8, e cioè dal luogo in cui l'*antecessor* comparava l'*a. pecuniae constitutae* all'*a. recepticia*. Anche in questo caso, tuttavia, i traduttori greci risultano solo parzialmente congrui rispetto al significato che il termine rivestiva nel proprio contesto originario: ἀναληπτική riguarda con ogni probabilità la *dos recepticia* (tema che, si ricorderà, ricorre in altre voci delle λέξεις⁹⁶), mentre ἀναδεκτική è pertinente al *receptum argentarii*. Va notato che entrambi i termini sono adoperati in un significato improprio, che non trova paralleli nelle fonti giuridiche in lingua greca: ἀναληπτικός (corrispondente *grosso modo* a 'ricostituente') è un vocabolo del lessico medico⁹⁷, attestato esclusivamente nella relativa letteratura tecnica e – in senso metaforico, con riferimento all'anima e non al corpo – in opere di stampo filosofico⁹⁸ e religioso⁹⁹; ἀναδεκτικός, invece, si trova (con il

⁹⁴ Si è più volte ricordato che l'unica occorrenza di *recepticia* nella letteratura antecessoriale è costituita da Theoph. Par. 4.6.8. Malgrado il termine vi compaia in un significato – relativo alle garanzie personali del credito – corrispondente a quello che si ritrova nelle definizioni dei lessici ai vocaboli ῥεκέπτωρ e ῥεκεπτῶρες, vi è da dubitare che esse derivino direttamente da tale opera, poiché né ἐξπρομισσωρ né ἀνάδοχος sono attestati nella Parafraresi. Ἐξπρομισσωρ ricorre un'unica volta nei Basilici (B. 9.3.4: BT. 476/13-26; Hb. 1.453), mentre ἀνάδοχος si trova impiegato nel senso di garante (associato a ἐγγυητής) nella *Synopsis Basilicorum minor* (sub μ 113); in entrambi i casi, tuttavia, si tratta di contesti lontani da quelli del *receptum argentarii*.

⁹⁵ V. *supra*, nt. 67.

⁹⁶ V. *supra*, ntt. 23 e 24.

⁹⁷ V. e.g. Gal., *Ars med.* 37 (ed. Kühn I 405); Gal., *Thras.* 30 (ed. Kuhn V 863-864 = ed. Helmrich et al. III 73-74); il termine compare con un significato diverso (piuttosto incerto), ma comunque attinente all'ambito medico, in Hsch. *Lex. s.v. συνολήν*.

⁹⁸ L'attestazione è tarda: Pachymer., *Comm. ad Arist. Eth. Nicom.* I, 1.

⁹⁹ Basil. (vel Ps. Basil.), *Prol.* 5 (PG XXXI 888).

significato di ‘idoneo a ricevere’) negli scritti filosofici di Sesto Empirico¹⁰⁰ e in Anatolio-Giamblico¹⁰¹. L’impressione che si ricava è che la definizione in esame costituisca un vero e proprio calco: come *recepticia* costituisce l’aggettivo derivato da *recipio*, così ἀναληπτική è plasmato dal verbo ἀναλαμβάνω (‘riprendo’ e ‘recupero’¹⁰²) e ἀναδεικτική da ἀναδέχομαι (‘mi accolgo’)¹⁰³. Il risultato è quello di una traduzione letterale che, partendo da una corretta identificazione del campo semantico, si risolve nell’utilizzo di una terminologia inappropriata. Anche in questo caso, dunque, si può escludere che l’*interpretamentum* sia stato tratto direttamente dalla fonte del *lemma*.

Un discorso differente deve compiersi per la seconda annotazione di Labbé *s.v.* ρεκεπτικία. Benché rimanga ignota la fonte da cui l’umanista francese abbia tratto tale definizione, vi sono alcuni elementi che inducono a ritenere che essa debba essere identificata più in uno scolio o in un commentario che in un vero e proprio *interpretamentum* proveniente da un lessico. Malgrado a essere illustrato sia un lessema coincidente con il nome di un’azione, infatti, la voce in questione non è riportata né nel *De actionibus*, né nelle *Ῥωμαϊκὰ ἄγωγαί*, né in altre opere sulla stessa materia, come quella di Michele Psello¹⁰⁴; ciò non meraviglia, considerando che l’*a. recepticia* era stata abolita nel 531 e non costituiva, pertanto, diritto vigente in epoca romea. Anche il contenuto della spiegazione, sostanzialmente corretto, e le modalità espositive sembrano più compatibili con un approccio di tipo dottrinale o per lo meno

¹⁰⁰ Sex. Emp., *Adv. Dogm.* I, 355.

¹⁰¹ Iambl., *Theol. arithm.* ed. De Falco p. 10.

¹⁰² Le ricorrenze nei Basilici di ἀναλαμβάνω e derivati con questi significati sono centinaia. V. inoltre l’uso di ἀναληψις nella *v. ρεκεπτικία* (*v. supra*, spec. § 2), nella Πεῖρα di Eustazio (*infra*, nt. 111) e nella *v. ρεκεπεράνδαι : ἀναληπτικῆς*, tradita proprio dal medesimo less. ἄδει (V. BURGMANN, *Das Lexikon ἄδει*, cit., 58).

¹⁰³ Da cui anche l’*interpretamentum* ἀνάδοχος delle *v. ρεκεπτῶρ* e *ρεκεπτόρες*: *v. supra*, § 2 e nt. 21.

¹⁰⁴ Il riferimento è in particolare alla *Synopsis Legum* (ed. G. WEISS, *Die Synopsis legum des Michael Psellos*, in *FM*, 2, 1990, 147-214), che ai vv. 91-198, 775-839 e 873-889 contiene una trattazione delle azioni che attinge ampiamente all’opera di Teofilo. In tema v. G. MATINO, *Lex*, cit., 33-34; S. TROIANOS, *Le fonti*, cit., 188 ss.

didattico. La presenza di un *paratitlon*, ancorché approssimativo, rafforza questa convinzione e fornisce ulteriori indizi utili alla contestualizzazione. Oltre a consentire di escludere che il testo provenisse da un commento a B. 47.3.31¹⁰⁵, il fatto che a essere richiamati siano i Basilici e non la compilazione giustiniana marca un'ulteriore differenza con le *Ῥωμαϊκὰ ἀγωγά*¹⁰⁶ e con gli 'antichi' *scholia* di VI-VII sec.¹⁰⁷. Ne deriva la persuasione che il testo in questione – che non a caso esprime i termini tecnici solo con ἔξελληνισμοί e mai con latinismi¹⁰⁸ – rappresenti a tutti gli effetti un prodotto della giurisprudenza di età macedone (IX-XI sec.). Ciò si accorderebbe all'idea, cui si era già accennato¹⁰⁹, di una tarda chiosa a margine di un più antico scolio ai Basilici, o ancora – e questo sarebbe forse più probabile – di una nota manoscritta redatta a integrazione e approfondimento di una delle varie voci '*recepticia/receptitia*' riportate dalle λέξεις. Più remota appare la possibilità di una glossa a Teofilo¹¹⁰: infatti, per quanto riguarda il commento dell'*a. recepticia*¹¹¹ la fonte

¹⁰⁵ V. *supra*, § 3.

¹⁰⁶ R. MEIJERING, *Ῥωμαϊκὰ ἀγωγά*, cit., 8.

¹⁰⁷ H. DE JONG, *Using the Basilica*, in *ZSS*, 133, 2016, 306.

¹⁰⁸ EAD., *op. ult. cit.*, 305 e 314.

¹⁰⁹ V. *supra*, § 3.

¹¹⁰ Sugli *scholia* alla Parafrasi v. da ultimo A. CHERCHI, *Überlegungen über die Scholien zur Paraphrase des Theophilos und die Lehrmethoden der 'antecessores'*, in *Forum Historiae Iuris*, 2017, 1-9; in tempi meno recenti C. FERRINI, *Scolii inediti allo Pseudo-Teofilo contenuti nel manoscritto Gr. Par. 1364*, in *MIL*, 18 (3^a ser., 9), 1891, 13-68, ora in ID., *Studi di diritto bizantino*, 1, Milano, 1929, 139 ss.; J.H.A. LOKIN, *Scholion in Theophili Paraphrasin*' 4, 6, 2, in *Σχολια. 'Studia ad criticam interpretationemque textuum Graecorum et ad historiam iuris Graeco-Romani pertinentia viro doctissimo D. Holverda oblata'*, a cura di W.J. Aerts, J.H.A. Lokin, S.L. Radt, N. van der Wal, Groningen, 1985, 75-89, ora in ID., *'Analecta Groningana ad ius Graeco-Romanum pertinentia'*, Groningen, 2010, 115-129; ID., *'Sane uno casu'*, in *Satura Roberto Feenstra sexagesimum quintum annum aetatis complenti ab alumnis collegis amicis oblata'*, a cura di J.A. Ankum, J.E. Spruit, F.B.J. Wubbe, Fribourg – Freiburg, 1985, 1985, 251-271, ora in ID., *'Analecta Groningana'*, cit., 131-149.

¹¹¹ Il tenore della spiegazione relativa alla *dos recepticia*, invece, ricorda da vicino un passo di Eustazio, Πεῖρα 1.6: «Ἐν μὲν τῷ ἐπιδιδόνα τὴν προῖα δύναιτα ὁ πατήρ τῆς γυναικὸς συμφωνεῖν ὅσα βούλεται, μετὰ δὲ τὸ ἐπιδοθῆναι καὶ τὴν θυγατέρα τοῖς συμφώνοις δεῖ συνανεῖν. Εὐθὺς γὰρ αὐτῇ προσπορίζεται ἢ προῖξ». Μὴ ἐπερωτήσας γὰρ ὁ πατήρ τὴν

principale dello scoliaste è evidentemente rappresentata proprio dall'unico passo della Parafrasi (4.6.8) in cui ricorre il termine¹¹², sicché lo *scholion* risulterebbe piuttosto ripetitivo rispetto al testo principale.

7. Osservazioni finali

Alla luce delle riflessioni svolte nel corso di questa disamina è possibile addivenire ad alcune conclusioni anche rispetto alla seconda questione che ci si poneva in avvio, e cioè con riguardo al possibile contributo delle voci lessicografiche romeae alla ricostruzione storiografica del *receptum argentarii*.

Il primo aspetto fondamentale riguarda la datazione delle fonti in esame. Come ampiamente argomentato dagli studiosi che si sono approcciati in generale al tema delle λέξεις ῥωμαϊκαί, le voci analizzate risalgono al IX-XI sec. Benché il materiale da cui esse siano state ricavate rimonti per lo più al VI-VII sec., dunque, esse non risultano in alcun modo idonee ad apportare elementi nuovi sull'*a. recepticia* come dispositivo giuridico vigente. Al contrario, l'interesse dei lessicografi – tanto per i tre latinismi, quanto per il loro significato tecnico – è di tipo fondamentalmente antiquario.

In secondo luogo, con l'eccezione dello scolio confluito nella v. ῥεκεπτικία, è alquanto evidente che gli *interpretamenta* risultino per lo più decontestualizzati rispetto al senso che i *lemmata* rivestivano all'interno dei discorsi da cui essi erano tratti. Ciò corrobora la tesi di una prospettiva attenta più al *côté* linguistico che a quello giuridico e sostanziale, e di una certa dissociazione – non solo cronologica, ma anche contenutistica – tra i vocaboli e la loro interpretazione.

ἀνάδοσιν αὐτῷ, σιωπηρῶς ἔχων τὴν ἀνάληψιν κοινὴν ποιεῖται τὴν προῖκα, καὶ τότε δεῖται καὶ τῆς συναινέσεως τῆς θυγατρὸς κτλ. («Nel dare la dote il padre della sposa può convenire ciò che vuole, ma dopo la consegna (della dote) occorre che anche la figlia acconsenta agli accordi. Infatti, la dote è fornita immediatamente a lei». Infatti, il padre che non si sia fatto promettere la restituzione, costituisca la dote avendo tacitamente in animo la riconsegna comune, e allora occorre anche il consenso della figlia.)

¹¹² V. *supra*, ntt. 27 e 28.

Un terzo ordine di considerazioni, che si intreccia fortemente con le precedenti conclusioni, riguarda il problema delle fonti adoperate dagli autori delle voci in oggetto. Si può ragionevolmente presumere che essi abbiano attinto alla compilazione giustiniana (v. in particolare quanto affermato in merito ai *lemmata receptor/ῥεκέπτω* e *receptores/ῥεκεπτόρες*) e alle opere dei giuristi del VI-VII sec. In particolare, sembra certo che il vocabolo *ῥεκεπτια* e lo *scholion* riportato da Labbé *s.v.* siano stati tratti dalla Parafrasi di Teofilo e, nella porzione che non riguarda il *receptum*, da Eustazio. Queste voci, dunque, costituiscono in buona parte una rielaborazione di documentazione nota. Tuttavia, l'impossibilità di identificare la provenienza degli *interpretamenta* alle vv. *ῥεκεπτω* e *ῥεκεπτόρες* può rappresentare un epifenomeno del 'cono d'ombra' delle fonti a noi ancora sconosciute: il pensiero va in primo luogo alla produzione perduta di *antecessores* e *scholastici*, ma non deve *a priori* escludersi che i lessicografi d'epoca macedone possano aver attinto a materiale redatto anche in età tardo-eraciana o isaurica. Più difficile è immaginare, invece, che nei lessici possano essere sopravvissute tracce di opere ignote anteriori al VI sec.

In definitiva, le voci *ῥεκεπτια*, *ῥεκέπτω* e *ῥεκεπτόρες* vanno escluse – come, seppur con un ambiguo silenzio, fecero Lenel, Rossello e Andreau – dal novero delle notizie utilizzabili per ricostruire la storia del *receptum argentarii* come istituto vigente. Ciò non toglie, però, che dedicare maggiore attenzione a questi peculiari testi possa contribuire a far luce sui fenomeni della compilazione e della circolazione dei glossari legali, dati rilevanti per la ricostruzione storiografica di quegli anelli di congiunzione tra antico e moderno che furono, ognuno con le sue peculiarità, la rinascenza macedone e l'umanesimo giuridico europeo.

Abstract

Nel contesto di alcuni tra i principali studi dedicati al *receptum argentarii* si menzionano, nel novero delle fonti, alcune voci lessicografiche

provenienti dalle *Veteres glossae iuris* di Charles Labbé. Tali richiami, tuttavia, si limitano esclusivamente a registrare l'esistenza di questo materiale storiografico, senza addentrarsi in alcuna valutazione sul piano della critica delle fonti. Il presente saggio si propone di fornire un'analisi più approfondita in merito alle voci lessicografiche in questione. In particolare, si tenterà di affrontare i problemi legati alla datazione, origine e tradizione di tali testi, al fine di valutare compiutamente in che termini essi possano risultare utili alla ricerca storica.

In the framework of the most prominent essays on the *receptum argentarii*, some lexicographic items included in the *Veteres glossae iuris* by Charles Labbé happen to be mentioned. Such references, however, record the mere existence of these sources and are not accompanied by any critical analysis on their historiographic features. The present article aims at providing a deeper insight on these lexicographic entries. In particular, dating, origin and tradition issues will be dealt with, so as to enquire thoroughly in which terms such texts could be used for historiographic purposes.

Parole chiave

Receptum argentarii – *glossae nomicae* – λέξεις ῥωμαϊκαί – lessicografia – diritto bizantino – Charles Labbé – *antecessores* – *scholastici* – umanesimo giuridico

MICHELE PEDONE

Assegnista di ricerca in Storia Romana

Università degli Studi di Napoli Federico II – ERC PLATINUM

WWU Münster – Projekt “Römische Senatsbeschlüsse”

Email: michele.pedone@unina.it

